



## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data	15 luglio 2015	
Ordine del giorno	1. Vigilanza sul deposito dei bilanci: analisi del problema e soluzioni operative	
Presenti	Camera di commercio	Nominativo
	Bologna	Cinzia Romagnoli
	Ferrara	Catia Menegatti
		Alberto Tassinari
	Forlì-Cesena	Marco Tassinari
		Belinda Bravetti
	Parma	Isabella Benecchi
		Stefania Morpanini
	Piacenza	Lorenza Quadrelli
		Cinzia Carella
	Ravenna	Cristina Franchini
		Francesca Collina
		Marco Martini
	Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo (collegamento video)
		Alberto Vecchi
		Marilena Damiano
	Rimini	Giuseppe Mazzarino
		Davide Parma
		Maria Cristina Montanari
	Brescia	Antonio D'Azzeo
		Maddalena Galenti
	Unioncamere ER	Cristina Perelli

Andamento dei lavori e posizioni emerse

La riunione di oggi, iniziata alle 10:15, è stata convocata, come deciso lo scorso 23 giugno, intorno ad un unico argomento: l'ambito di intervento della Camera di Commercio, e nello specifico, dell'Ufficio registro Imprese, rispetto al tema delle società che non provvedono al deposito del bilancio. Il tema è di particolare interesse per il gruppo. Si ricorda che nel corso degli ultimi mesi il gruppo ha condiviso l'esperienza della Camera di Parma, che è oggetto di indagine da parte della Procura della Corte dei Conti per asserita "inerzia" nella contestazione degli omessi depositi ex art. 2630 c.c., secondo comma. Il gruppo ha condiviso comunque, al di là della vicenda parmense, l'opportunità di avviare azioni per sensibilizzare le società che non hanno per uno o più anni depositato il bilancio. Ciascuna Camera ha scelto a questo scopo e modalità più opportune. Si ricorda che alcune Camere hanno deciso di inviare una specifica comunicazione via Pec a tutte le società che negli ultimi 5 anni risultano non aver depositato uno o più bilanci. Su queste basi, il gruppo ha deciso di invitare a partecipare ad una riunione ad hoc il Conservatore di Brescia Antonio D'Azzeo, che ha approfondito il tema, per conoscere le procedure operative da lui messe a punto.

Il dott. D'Azzeo illustra in modo articolato l'orientamento adottato dal Registro Imprese di Brescia, evidenziando in particolare quanto segue:

- le possibilità di intervento del Conservatore sul mancato deposito dei bilanci sono limitate all'ambito sanzionatorio;
- la competenza amministrativa della Camera di commercio è incardinata sulla puntuale disposizione dell'art. 1 del DPR 571/1982, che conferiva agli UPICA attribuzioni in ordine all'applicazione delle sanzioni in materia di pubblicità legale di società di capitali;
- il procedimento sanzionatorio si appoggia su di un atto di accertamento che deve essere caratterizzato da un grado sufficientemente elevato di oggettività;
- la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione non decorre finché permangono la violazione o i suoi effetti;
- la violazione consistente nell'omettere il deposito del bilancio entro i trenta giorni successivi all'approvazione assembleare è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 2630 c.c., primo comma;
- la violazione consistente nel non depositare affatto il bilancio, perché non predisposto dagli amministratori, oppure perché non approvato, è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 2630, secondo comma; in altre parole, il secondo comma dell'art. 2630 c.c. rappresenta una fattispecie autonoma di violazione e non una specificazione della fattispecie individuata

dal primo comma;

- la violazione consistente nell'omissione della convocazione assembleare (art. 2631 c.c.) non può essere accertata semplicemente sulla base del fatto che un bilancio non è stato depositato a distanza di tempo; questo vale soprattutto per le SRL, perché per le SPA la rigidità delle norme del codice consente di affermare che al massimo alla data del 28 di agosto (quando la chiusura dell'esercizio è al 31/12) il bilancio dovrebbe essere depositato. In ogni caso, è possibile per la Camera di commercio fondare il proprio accertamento su altre informazioni o circostanze che consentano di raggiungere un grado di oggettività ritenuto sufficiente; ad esempio, si considera accertata l'omissione di un deposito quando viene depositato il bilancio dell'anno successivo, che contiene anche i valori dell'esercizio precedente; la difficoltà maggiore appare legata alla determinazione del momento a partire dal quale decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2631 c.c., ma questo è talvolta desumibile dalle stesse dichiarazioni di parte, rese in atto o in modello;
- peraltro, la Camera di commercio non è organo di polizia giudiziaria e non ha il compito di assumere iniziative per andare alla ricerca di illeciti; al contrario, deve usare i propri poteri per accertare l'illecito quando nel corso della propria attività acquisisce elementi che ne rivelino la potenziale esistenza;
- l'individuazione dei soggetti da sottoporre a sanzione, sia per quanto riguarda l'art. 2630 c.c. e l'art. 2631 c.c., è questione controversa, che dipende da quale natura si valuta di dover attribuire alla violazione, e dalle interpretazioni adottate circa il ruolo surrogatorio dei sindaci e sull'applicabilità della prorogatio anche alla cessazione dei sindaci per dimissioni.

Quanto alle soluzioni operative, il dott. D'Azzeo suggerisce quanto segue:

- l'obiettivo della Camera di commercio non è di applicare sanzioni, ma di spingere le società a depositare i bilanci; subordinatamente, di pervenire alla cancellazione di quelle società che non eseguono i depositi perché sono di fatto estinte;
- a questo scopo, qualsiasi azione si intenda intraprendere deve essere anticipata e accompagnata dalle iniziative di comunicazione istituzionale di volta in volta più opportune, ad esempio nei confronti dell'Ordine dei Commercialisti e delle Associazioni di impresa;
- le posizioni anagrafiche delle società che omettono il deposito del bilancio, e inoltre presentano altri indizi di non esistenza (nel quinquennio, nessuna pratica,

nessun pagamento del diritto annuale, nessun certificato richiesto; mancanza di PEC; verifiche della posizione tributaria attraverso PuntoFisco; escludendo comunque le società soggette a procedura concorsuale), possono essere rese identificabili attraverso l'apertura d'ufficio di un protocollo di cancellazione;

- l'apertura del protocollo d'ufficio prelude ad una procedura messa a punto prendendo spunto da una prassi concordata nel 2005 con il Giudice del Registro di Brescia, per cui all'Ufficio è attribuita la facoltà di considerare giuridicamente "inesistente" una società di capitali iscritta, che in quel caso non è tenuta ad adempimenti né a pagare il diritto annuale; la procedura mira a rendere possibile l'applicazione dell'art. 2490 c.c., – e quindi la cancellazione per mancato deposito di bilanci in fase di liquidazione per oltre tre anni – tramite l'iscrizione d'ufficio dello scioglimento di diritto per mancato funzionamento degli organi sociali, reso palese dalla reiterata omissione del deposito di bilanci di esercizio.

#### Orientamenti assunti

Dopo aver caldamente ringraziato il dott. D'Azzeo per la sua disponibilità, i partecipanti al network si riservano ogni riflessione in merito ai contenuti oggi esposti, rimandando la discussione alla prossima riunione del 29 luglio, in vista della definizione di una linea comune di comportamento.

La riunione si scioglie alle ore 15:15.